L'amministrazione comunale, in effetti, riconosceva che nella parte di scrittura dell'avviso bonario inviato ai cittadini erano state indicate per mero errore di trascrizione le tariffe TARSU precedenti a quelle modificate con un'ultima delibera.

4.1.4. Gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di preventiva autorizzazione

Diverse sono state le segnalazioni di cittadini che hanno manifestato dei dubbi circa la legittimità delle richieste di rinnovo quadriennale delle autorizzazioni di allaccio e scarico nella pubblica rete fognante, avanzate da un Consorzio competente in materia.

In effetti, dal contenuto delle lettere di invito spedite da codesto Ente, non era dato rilevare di quale tipo di scarico si trattasse e, cioè se tali richieste di rinnovo delle autorizzazioni fossero rivolte esclusivamente agli utenti di scarichi di acque reflue "industriali" e "urbane" (D.Lgs. n. 152/99, art. 2, lett. h) e i), o anche a quelle ad uso "domestico" (lett. g).

Per quest'ultimo tipo di acque, infatti, l'art. 45, comma 4 della citata fonte legislativa sembrava derogare alla menzionata autorizzazione; previsione normativa questa ribadita anche nell'art. 33, comma 2 del predetto D.Lgs. n. 152/99.

Tale orientamento sarebbe emerso anche dai commenti sulla materia contenuti nell'Agenda dei Comuni 2004 (Editr. Caparrini – Tit. 5, Cap. 4, Paragrafo 12, Pag. 1541).

Dall'esame del Regolamento trasmesso dal Consorzio in questione si rilevava invece che l'autorizzazione veniva richiesta, oltre che per gli insediamenti produttivi (art. 34 e segg.), anche per le utenze civili (art. 23 e segg.), sebbene le stesse smaltissero solo acque reflue domestiche.

Trattandosi di materia strettamente tecnica, l'Ufficio ha ritenuto coinvolgere la Direzione regionale del Servizio Opere idrauliche, al fine di acquisire un parere tecnico in merito, allo scopo di chiarire definitivamente gli esatti termini della questione.

La medesima Direzione affermava che, in deroga all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie non necessitano di preventiva autorizzazione: tali

scarichi sono infatti disciplinati dall'art. 33, comma 2 e dall'art. 45 e non dal richiamato art. 45, comma 7.

4.1.5. Richiesta di rimborso TARSU erroneamente versata

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per lamentare il mancato rimborso della TARSU relativa agli anni '98 – '99, versata in più a seguito di errore da parte della società incaricata della gestione del servizio che, nell'effettuare le misurazioni degli appartamenti per stabilire l'importo dovuto, aveva registrato a suo nome due abitazioni anziché una, con un ingiustificato aumento di superficie.

Tale inconveniente veniva scoperto dall'esponente solo nel 2002, anno in cui l'amministrazione comunale inviava oltre al bollettino anche il prospetto informativo dal quale emergevano i metri quadrati tassati.

Alla richiesta di rimborso dell'interessato, l'amministrazione riconosceva risarcibili solo le annualità 2000 e 2001, mentre per le restanti '98 e '99 eccepiva la non risarcibilità ai sensi del III comma

dell'art. 75 del D.Lgs. 507/93, in quanto la domanda di rimborso veniva presentata oltre i due anni prescritti.

Di qui l'intervento del Difensore civico secondo il quale tale tesi non poteva essere condivisa, in considerazione del fatto che la fattispecie in esame era caratterizzata dalla presenza di un "mero errore di calcolo" commesso a suo tempo dalla società incaricata e del quale l'interessato aveva avuto cognizione solo nel 2002, anno nel quale aveva ricevuto il surrichiamato prospetto informativo.

La questione infatti andava inquadrata più giustamente nelle fattispecie previste dal comma 1 dell'art. 75 che espressamente disciplinano i casi di "errore" che danno origine al rimborso da parte del Comune senza alcun termine di decadenza.

Tale previsione infatti tiene conto dei casi in cui il contribuente non è stato posto in condizione di poter svolgere un'efficace difesa, avendo avuto cognizione dell'errore solo successivamente, così come accaduto nel caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni la questione si è avviata a positiva conclusione, in quanto il Comune, riconoscendo la bontà di tale tesi, invitava l'utente a prender contatti al fine di trovare

una equa soluzione al problema, come da indicazioni del Difensore civico.

4.1.6. Servizio idrico integrato – Diversificazione delle tariffe

La questione è stata sollevata da un gruppo di cittadini che chiedevano all'Ufficio di intervenire, per quanto di competenza, per evitare che trovasse pratica attuazione l'iniziativa assunta dal Direttore Generale di una società di servizio idrico di fissare un termine perentorio assai breve (di soli 10 giorni) affinché gli utenti dell'Acquedotto avessero fornito le informazioni necessarie a diversificare il nuovo sistema tariffario per il 2004, pena l'applicazione della tariffa più elevata.

In effetti, la determinazione direttoriale suscitava non pochi dubbi e perplessità, non solo per l'evidente brevità del termine assegnato per la restituzione del modello, ma soprattutto per la mancanza dei presupposti minimali – sul piano formale e procedimentale – per conferire perentorietà allo stesso termine.

Non si comprendeva infatti quali garanzie avesse l'utente del servizio circa l'effettivo recapito del questionario al proprio domicilio e circa l'esatta data di consegna del plico, visto che questo risultava inviato al destinatario attraverso il servizio "Posta Target" che, com'è noto, non fornisce alcun elemento probatorio né sul giorno di spedizione né su quello di arrivo.

E' d'altra parte risaputo che, per fattispecie analoghe (iscrizione di somme a ruolo, classamento catastale, ecc.), la giurisprudenza tributaria è saldamente orientata nel ritenere l'assoluta necessarietà della previa notificazione al contribuente dei relativi provvedimenti.

Nel caso di specie, il Difensore civico è intervenuto assumendo una posizione fortemente critica nei confronti della Direzione della Società che, dietro pressanti inviti, si è astenuta dal dare concreta attuazione alla misura sanzionatoria annunciata evitando così un inutile e diffuso contenzioso con gli utenti.

4.2. AGRICOLTURA, CONSORZI DI BONIFICA

Le richieste di intervento hanno riguardato in particolare questioni afferenti l'erogazione di finanziamenti per le attività agricole zootecniche e forestali.

Numerosi sono stati gli agricoltori che hanno lamentato ritardi nelle elargizioni di tali contributi dovuti sicuramente ad una frammentazione delle competenze tra i vari enti.

Altre questioni su cui l'Ufficio ha dovuto puntare l'attenzione hanno riguardato, come anche per gli anni passati, problematiche relative agli usi civici e alle terre c.d. tratturali, con particolare riferimento alla reintegra delle terre civiche

Per quanto concerne il suolo tratturale, un cittadino inviava al Difensore civico un esposto con il quale lamentava il ritardo eccessivo nel rinnovo della concessione precaria del suolo tratturale nonostante da diverso tempo avesse provveduto a formulare istanza in merito.

Il Difensore civico richiamava l'attenzione del Responsabile del Servizio Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, nonché della

Direzione del Servizio Usi civici e tratturi sui lunghi tempi di attesa per avere il rinnovo delle concessioni suddette dovuti sicuramente ad un'eccessiva frammentazione del procedimento medesimo.

Tuttavia dopo l'intervento di questo Ufficio veniva comunicato che il rinnovo della concessione suddetta era stato inviato alla Direzione Agricoltura e Foreste per la definizione della pratica.

Questi i casi più importanti.

4.2.1. Troppe limitazioni all'esercizio della pesca di fiume

Una Federazione Pesca Sportiva di un comune ha inviato un telegramma di protesta al Difensore civico in ordine alla legittimità di alcune norme contenute nel regolamento adottato dall'amministrazione comunale con cui si disciplinava l'esercizio lungo un fiume in zona riconosciuta di uso civico.

Sotto accusa una serie di limitazioni previste dall'amministrazione e che non corrispondevano allo spirito con cui la legge disciplina gli usi civici medesimi.

Per l'amministrazione comunale la pesca sportiva sarebbe stato l'unico esercizio della pesca consentito nelle acque del fiume,

pertanto dovevano essere vietate le gare sportive e tutte le manifestazioni agonistiche di pesca.

Fatto che appariva in netta contraddizione con le finalità meramente pubbliche dell'uso civico.

Secondo la stessa federazione non sarebbero state condivisibili altre limitazioni, come quella relativa alla metodologia di pesca e al numero dei pescatori e all'obbligatorietà di un permesso, di una prenotazione e di un tesserino segna catture.

Il Difensore civico ha ritenuto opportuno investire della questione sia la Direzione regionale Agricoltura e Foreste, sia la Provincia, affinché questi Enti sovraordinati prendessero le relative determinazioni di competenza, secondo le vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia.

La Direzione Agricoltura e Foreste, investita della questione, ha ritenuto far rilevare all'amministrazione comunale l'illegittimità della norma contenuta nel regolamento che protrae la pesca ai salmonidi sino all'ultima domenica di ottobre, in difformità con quanto stabilito dall'art. 16 bis della L.R. 44/85, che prescrive quale termine ultimo la prima domenica di ottobre.

Dubbi anche sulla portata della norma regolamentare che avrebbe consentito di operare un controllo reciproco identificandosi mostrando la propria licenza in quanto in contrasto con le norme di Pubblica Sicurezza, materia che esula dalla competenza degli enti comunali (art. 20 L.R. 44/85).

La Provincia, circa la presunta illegittimità del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva nei tratti no-kill, esche naturali ed artificiali sul fiume, ha condiviso quanto espresso dalla Federazione, poiché l'esclusività del servizio della pesca sportiva sembrava in effetti precludere il pieno esercizio del diritto di uso civico di cui gode la popolazione del comune.

Il Comune ha ribadito i motivi per cui si era addivenuti ad una scelta simile e per quanto concerne la norma regionale sul controllo reciproco ha invece provveduto ad emanare una delibera integrativa al regolamento approvato modellata secondo il modello procedimentale previsto dagli artt. 18 e segg. Della L. 689/81.

4.2.2. Criteri interpretativi ed applicativi sulla L.R. 10/04 circa la possibilità di effettuare gare cinofile sul territorio dell'A.T.C.

Un membro di un comitato di gestione dell'A.T.C. chiedeva l'intervento del Difensore civico affinché si fosse espresso univocamente su una questione interpretativa relativa alla L.R. 10 del 28 gennaio 2004, circa la possibilità di effettuare gare cinofile sul territorio dell'A.T.C., in quanto la Direzione regionale dell'Agricoltura, investita del problema, aveva negato tale possibilità poiché, secondo il Dirigente del Servizio, la legge in parola non avrebbe contemplato tale disposizione.

Il Difensore civico ha ritenuto condivisibile quanto espresso dalla Direzione regionale, in quanto l'art. 60 della L.R. 10/04 ha previsto che, dall'entrata in vigore dei regolamenti regionali da emanare ai sensi della presente legge cessano di trovare applicazione le disposizioni regolamentari adottate in forza delle disposizioni di legge pre-vigenti.

In altri termini, con l'introdotta norma transitoria si è stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore i regolamenti previsti dalla nuova legge n. 15/04, continueranno ad applicarsi le

disposizioni regionali adottate in base alla pre-vigente L.R. n. 30/94.

Da ciò consegue che, dall'entrata in vigore della L.R. 15/04, è tornato a rivivere il regolamento regionale 11 febbraio 1999, il quale disciplina dettagliatamente l'istituzione e le modalità di gestione delle aree cinofile.

4.3. ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANATO, COMMERCIO, INDUSTRIA TURISMO)

Le questioni sollevate nel settore delle attività produttive sono state piuttosto contenute, anche per via del processo di attribuzione delle relative deleghe agli enti locali.

Tra le questioni che hanno richiesto particolare approfondimento quella della vicenda di una signora che aveva chiesto l'intervento del Difensore civico in quanto la sua istanza per la concessione del contributo previsto dalla L.R. 16/02 era stata esclusa poiché mancante dell'allegato CIS2-4, documento che invece la stessa aveva provveduto a inoltrare successivamente alla domanda mediante lettera raccomandata.

Infatti, in risposta alla nostra nota che invitava con la massima sollecitudine a rintracciare il documento, il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'industria comunicava che, dopo nuova e laboriosa ricerca tra la mole delle istanze pervenute, era stata rintracciata la documentazione integrativa e che pertanto la

commissione tecnico-scientifica preposta alla valutazione delle istanze avrebbe riesaminato la pratica.

Altro caso sottoposto all'attenzione del Difensore civico quello di un cittadino che lamentava di non aver avuto alcun riscontro alla richiesta avanzata alla FIRA, intesa ad ottenere notizie circa l'esito dell'istanza di contributo sulla L.R. n. 80/98 che figurava all'undicesimo posto dell'elenco degli "ammessi non finanziabili".

L'esponente intendeva in particolare conoscere se, a fronte di probabili domande utilmente inserite in graduatoria, ma poi rivelatesi non documentate dei requisiti richiesti, si fosse proceduto ad uno scorrimento della graduatoria medesima, fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla deliberazione della G.R. n. 2531 dell'1/12/99.

Secondo il Difensore civico tale scorrimento non è sembrato incompatibile con la normativa regionale in materia, tanto più che esso appare come operazione connessa e consequenziale alla procedura concorsuale in questione, ove se ne verifichino le condizioni e si rispettino i limiti del predetto stanziamento.

E' quanto è stato prospettato alla Direzione regionale Ambiente Turismo ed Energia che, d'accordo con il Difensore civico, ha inviato una nota alla FIRA ribadendo la possibilità di scorrimento della graduatoria e quindi di attribuzione del contributo fino ad esaurimento dello stanziamento.

Di seguito un caso di particolare interesse.

4.3.1. Criteri per l'assegnazione delle aree nell'ambito degli agglomerati industriali

Veniva portato all'attenzione del Difensore civico un ricorso al TAR presentato da uno studio legale in nome e per conto di una società per l'annullamento di una delibera del Commissario regionale di un Consorzio industriale, con la quale era stato assegnato ad altra ditta un lotto nella zona di "ristrutturazione urbanistica" di un agglomerato industriale.

In particolare veniva sottoposto all'ufficio il problema della mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 6 delle NTA del vigente PRT da cui sarebbe derivata la facoltà del Consorzio di

procedere all'assegnazione dei lotti in modo discrezionale, in violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione.

Nelle controdeduzioni fornite a questo Ufficio, il Commissario regionale confermava che l'assegnazione era avvenuta in assenza di tale regolamento, ma precisava che il Consorzio comunque "esercitava il potere discrezionale" di assegnazione delle aree in maniera tale da garantire la validità delle iniziative proposte, nonché la validità economica e finanziaria delle società richiedenti il lotto.

Sul punto, il Difensore civico si era già espresso nel senso che la carenza di norme regolamentari che stabiliscono criteri oggettivi nella scelta degli assegnatari avrebbe potuto rilevare sotto il profilo dell'inosservanza sia del termine previsto dal citato art. 6 sia, più in generale, dei principi posti dall'art. 12 della legge n. 241/90.

D'altronde, anche la legge regionale di riordino dei Consorzi n. 56/94 pone a carico del Consiglio di Amministrazione dell'Ente l'obbligo di individuare, con variante al PRT, le aree da destinare alle attività artigianali produttive e del commercio ed i "criteri per l'assegnazione delle stesse".